

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 110

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato C. 802 Longo e abb. (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 111

ALLEGATO (*Parere approvato*) 119

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 112

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372 Lupi (*Esame e rinvio*) . 113

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Vittoria CASA, *presidente*, alla luce di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, comunica di aver predisposto – ai sensi dell'articolo 25 del regolamento – il seguente programma dei lavori della Commissione per il trimestre ottobre-dicembre:

OTTOBRE 2020

Discussione delle risoluzioni 7-00423 Vacca, 7-00550 Lattanzio, 7-00552 Belotti,

7-00553 Piccoli Nardelli, 7-00557 Mollicone e 7-00558 Aprea: Su beni culturali e tecnologia digitale.

Seguito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1608 Melicchio e C. 2218 Piccoli Nardelli, recanti norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori delle università e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca.

Inizio dell'esame della proposta di legge C. 2372 Lupi e altri, recante disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

NOVEMBRE 2020

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 2214 Gallo e altri in materia di sicu-

rezza nell'ambito scolastico, nonché misure in favore delle vittime di eventi emergenziali di protezione civile.

Seguito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 544 Gelmini e Aprea e C. 2387 Invidia, in materia di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

Seguito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio (Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola).

Inizio dell'esame della proposta di legge C. 1735 Lattanzio, in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e per la liberalizzazione del settore.

DICEMBRE 2020

Discussione di risoluzioni da individuare, su proposta di deputati dei gruppi di maggioranza e di opposizione.

Inizio dell'esame della proposta di legge C. 835 Ascani, in materia di imprese culturali e creative.

Ricorda che il programma stabilisce l'ordine di priorità e la cronologia dell'inizio o della prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in esso indicati, fermo restando che, ove necessario, la trattazione degli argomenti proseguirà nel mese o nei mesi successivi a quello di inizio della discussione. Alle proposte di legge indicate nel programma saranno o potranno essere abbinare, secondo le normali procedure, quelle vertenti sull'identica o su analoga materia.

Saranno in ogni caso iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, al

di fuori del programma, i seguenti atti: disegni di legge di conversione di decreti-legge; progetti di legge iscritti nel calendario o nel programma dei lavori dell'Assemblea; progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, quando l'esame ne sia sollecitato dalle Commissioni di merito; atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata a esprimere il parere entro un termine prestabilito per legge o per regolamento; atti e progetti di atti normativi dell'Unione europea il cui tempestivo esame sia richiesto dalla programmazione dei relativi lavori nelle sedi europee; interrogazioni ordinarie e interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.

Testo unificato C. 802 Longo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, premesso che la III Commissione sta attendendo il parere per concludere l'esame in sede referente, ricorda che il relatore, deputato Fusacchia, ha svolto la relazione introduttiva il 13 ottobre e che nella stessa seduta ha formulato una proposta di parere favorevole con un'osservazione. È poi intervenuto il deputato Mollicone, tra l'altro per chiedere al relatore di valutare per il parere alcune

possibili osservazioni o condizioni che si riservava di fargli avere. Chiede quindi al relatore se intende presentare una nuova proposta di parere

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI+E), *relatore*, conferma la proposta di parere formulata nella seduta del 13 ottobre (*vedi allegato*), chiarendo che il deputato Mollicone, con il quale si è confrontato, si è riservato di presentare le sue proposte di modifica del testo nella fase di esame successiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che l'esame in sede consultiva del disegno di legge europea avviene ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, il quale prevede che ciascuna Commissione esamini le parti di propria competenza e approvi, a conclusione, una relazione per la XIV Commissione, nominando altresì un relatore che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Ricorda altresì che possono essere presentate relazioni di minoranza. È anche possibile la presentazione di emendamenti, che, se approvati, sono acclusi alla relazione per la XIV Commissione, che può respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata – insieme alle altre Commissioni di settore – a esprimere alla XIV Commis-

sione il parere sui profili di competenza del disegno di legge europea 2019-2020, che reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea.

Ricorda altresì che la legge europea è uno dei due provvedimenti annuali previsti dalla legge n. 234 del 2012 per recepire nell'ordinamento italiano gli atti normativi dell'Unione europea. La legge n. 234 ha integralmente riformato il processo di recepimento della normativa europea, prevedendo, in particolare, lo sdoppiamento del precedente strumento – la legge comunitaria – in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, che contiene solo le deleghe legislative al Governo necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie; e la legge europea – come quella in esame – che è un provvedimento immediatamente efficace e che reca essenzialmente disposizioni di modifica o abrogazione di leggi italiane che siano contrastanti con il diritto dell'Unione europea, o siano oggetto di procedure di infrazione o che siano comunque necessarie per dare diretta attuazione al diritto dell'Unione europea e ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione medesima.

Riferisce che il disegno di legge C. 2670 è stato presentato alla Camera dei deputati il 21 settembre 2020. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha espresso parere favorevole sul testo, senza osservazioni.

Precisa che il disegno di legge contiene 34 articoli, raggruppati in 9 capi, che intervengono in numerosi ambiti, ma toccano solo da lontano le competenze della Commissione. Gli ambiti sono spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, articoli 11-15); fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli 16-18); affari economici e monetari (capo IV, articoli 19-21); sanità (capo V, articoli 22-24); protezione dei consumatori (capo VI, articoli 25-27); ambiente (capo VII, articolo 28); energia (capo VIII, articolo 29).

Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo IX, riguardano il Comitato interministeriale

riale per gli affari europei (articolo 30); il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 31); il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 32); il versamento delle risorse proprie dell'Unione europea (articolo 33). Completa il disegno di legge l'articolo 34, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Poiché l'ambito di competenza della VII Commissione non è investito direttamente dalle disposizioni del disegno di legge, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per una disamina dettagliata del testo. Si limita a richiamare l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori e modifica il decreto legislativo n. 206 del 2007, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare l'articolo inserisce l'attività professionale di ostetrica tra quelle che hanno la possibilità di beneficiare del cosiddetto « regime dei diritti acquisiti »: il regime in base al quale può avvenire il riconoscimento automatico della professione in virtù di un pregresso esercizio dell'attività di almeno tre anni. In secondo luogo, l'articolo modifica il decreto citato per specificare che la formazione medica specialistica comporta la partecipazione del personale medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui segue la formazione per tutte le specializzazioni indicate nell'allegato del medesimo decreto legislativo n. 206. Inoltre, si recepisce la disposizione europea che specifica che la formazione si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti.

Alessandro MELICCHIO (M5S), ricordato che la proposta di legge C. 395 Gallo, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, discussa dalla VII Commissione in sede referente, è stata approvata dalla Camera dei deputati nel mese di marzo dello scorso anno, auspica che essa

concluda rapidamente il proprio *iter* al Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

C. 2372 Lupi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno prevede l'inizio dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2372 Lupi, recante disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. Avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha inserito la proposta di legge nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre.

Paolo LATTANZIO (MISTO), *relatore*, premette che la proposta di legge C. 2372, di cui oggi si avvia l'esame, reca come prima firma quella del deputato Lupi, ma è sottoscritta trasversalmente da colleghi di più gruppi, anche di opposizione, tra cui tre componenti della VII Commissione: oltre a lui, i deputati Toccafondi e Frassinetti.

Precisa che il testo si compone di 10 articoli e prevede che nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sia introdotto nel metodo didattico, in maniera sperimentale e su base volontaria, l'utilizzo

delle *soft skills*, *non cognitive skills*, o *life skills*. Si tratta di quella sfera personale che attiene al temperamento, agli atteggiamenti, alla motivazione, all'approccio ai rapporti interpersonali il cui potenziamento facilita lo sviluppo di abilità e competenze indispensabili per far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita, del lavoro, dell'apprendimento, delle relazioni.

Sottolinea che tale aspetto risulta senza dubbio centrale in questa fase storica, in cui le capacità personali di reazione, di resilienza, di rispetto ed etica, la stabilità emotiva di fronte a forti stress devono essere fortemente alimentate e sostenute, sia dal punto di vista individuale, sia da quello comunitario.

Proprio in merito ai forti cambiamenti imposti a tutti a causa della diffusione del virus, ritiene importante rileggere politicamente la proposta in esame alla luce della trasformazione della quotidianità di bambine e bambini e di ragazze e ragazzi: la sfera emotiva e quella relazionale hanno acquisito un valore crescente, laddove la socialità, il gioco, il contatto fisico sono venuti meno. Inoltre le restrizioni allo svolgimento « normale » delle proprie attività quotidiane per i più giovani – ma ciò vale ovviamente anche per gli adulti – diventa un fattore di forte stress: dunque diventano importanti tutte quelle componenti personali come la resilienza, la capacità di adattamento e reazione.

Ricorda che James Heckman, premio Nobel per l'economia nel 2000, ha spesso proposto nei suoi studi l'importanza di investire sul capitale umano delle giovani generazioni. Tale capitale umano prende forma durante tutto l'arco della vita ed è influenzato principalmente dal contesto familiare, in seguito da quello scolastico e poi da quello lavorativo: questo comprende sia le abilità cognitive, ma si sostanzia anche su tutte quelle capacità non cognitive, socio-emotive e relazionali – oltre che la loro interazione dinamica nella persona. Riferisce che, in un suo studio del 2001, Heckman evidenzia come molto spesso i sistemi di valutazione scolastici ed accademici falliscano perché tengono in conside-

razione meramente le capacità di tipo cognitivo, che non esauriscono il ventaglio di caratteristiche propedeutiche ad una buona riuscita nel mondo del lavoro. Il sistema educativo, al fine di arrivare ad una valutazione « reale » delle capacità della persona, dovrebbe senza dubbio includere le capacità non cognitive. A conclusione del suo studio, Heckman evidenzia che non vi sia una definizione ben inquadrata e precisa delle *non cognitive skills*, tratto, questo, comune alla letteratura internazionale sul tema, che si riferisce alle competenze non cognitive in maniera molto eterogenea: in esse possono essere ricomprese ad esempio tutte quelle qualità personali come auto-controllo, benessere, perseveranza, felicità, resilienza, mentalità aperta, grinta, intelligenza sociale, intelligenza emotiva oppure – secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità – ci si può riferire alle *life skills*: ossia consapevolezza di sé; gestione delle emozioni; gestione dello stress; comunicazione efficace; relazioni efficaci; empatia; pensiero creativo; pensiero critico; prendere decisioni; risolvere problemi.

Appare dunque chiaro che il panorama delle *non cognitive skills* è estremamente variegato: ritiene quindi importante tracciare un profilo chiaro nel testo per identificare quali componenti siano essenziali in questo contesto, onde evitare di lasciare una definizione troppo vaga. Ed è altrettanto chiaro, ma su questo reputa indispensabile un confronto approfondito in Commissione, che non si tratti di una « materia o disciplina », bensì di un insieme di capacità e attitudini da far emergere, da sviluppare, con funzione quasi maieutica, come anche di sensibilità trasversali, come infatti la proposta di legge specifica.

In merito all'articolo 1, suggerisce di fare riferimento ad una « sperimentazione di un metodo didattico che consenta lo sviluppo di competenze non cognitive negli studenti » piuttosto che « all'introduzione delle competenze non cognitive nel metodo didattico ».

Successivamente, evidenzia che lo stesso articolo 1 contiene alcuni esempi di competenze non cognitive come l'amicalità, la coscienziosità, la stabilità emotiva, l'aper-

tura mentale. Come evidenziato poco prima, a tale elenco, sicuramente non esaustivo, si potrebbero aggiungere la motivazione, i tratti personali, la capacità di autocontrollo, di concentrazione, la perseveranza, la flessibilità, la creatività, l'attitudine alla risoluzione di problemi, come indicato nel successivo articolo 3, con il cui contenuto andrebbe operata un'armonizzazione, al fine di descrivere un *corpus* di competenze più organico ed inquadrato. Si tratta di considerare competenze che non siano solo finalizzate ai risultati scolastici ma – in un'ottica più vicina al metodo montessoriano – ad approcciarsi anche in maniera diversa all'apprendimento, considerandolo come un processo che fa parte della vita nel suo complesso quotidiano nonché nelle sue diverse fasi e che avviene in maniera più spontanea e meno vincolata. Ricorda che, secondo il metodo Montessori, infatti, ogni bambino ha una innata creatività, che viene spesso imbrigliata e repressa da regole e limiti educativi stringenti. Permettere una maggiore libertà in tal senso porta automaticamente ad uno sviluppo innato di responsabilità e ad una più solida disciplina, funzionale all'apprendimento in sé, nozionistico e non.

Ritiene fondamentale specificare che l'introduzione, o meglio il riconoscimento del valore delle competenze non cognitive nella scuola secondaria di primo e secondo grado, può rappresentare anche uno strumento a sostegno di una strategia educativa mirata alla prevenzione della povertà educativa e della dispersione scolastica. Sulla questione – e dunque sulla necessità di azione – ricorda che la Raccomandazione n. 2 del Consiglio dell'Unione europea sul programma nazionale di riforma dell'Italia 2020 invitava l'Italia ad adottare provvedimenti nel 2020 e nel 2021 al fine, per quanto qui interessa, di migliorare le competenze, comprese quelle digitali. Più nello specifico, il Considerando n. 19 evidenziava che il conseguimento delle competenze di base varia notevolmente tra le regioni e il tasso di abbandono scolastico è ben al di sopra della media dell'Unione (nel 2019, 13,5 per cento contro 10,3 per cento), in particolare

per gli studenti che non sono nati nell'Unione (33 per cento).

Evidenzia come tali considerazioni assumano particolare rilevanza in questo momento storico: la pandemia ha infatti portato a galla la persistenza di un profondo *gap* educativo e di una alta percentuale di dispersione scolastica, alimentate entrambe dalla presenza di sempre maggiori disuguaglianze nel tessuto economico e sociale del Paese. Inoltre tutte le analisi indicano come, a seguito dell'uscita dalla pandemia, il tema delle disuguaglianze, e di conseguenza dell'abbandono scolastico, risulterà ulteriormente accentuato. La possibilità di sostenere lo sviluppo di tutte quelle competenze specifiche e personali di ogni singola alunna o singolo alunno promuove senza dubbio una forma di uguaglianza effettiva in linea con un'idea progressista e sostenibile di educazione, che permetta a tutte e a tutti di concludere il ciclo scolastico e di accrescere il proprio livello di istruzione. Sottolinea che nel nostro Paese, ad uscire precocemente dal diritto all'istruzione e ad ottenere i peggiori risultati in termini di apprendimento, è quasi sempre un ragazzo/a di una famiglia povera che, così, conoscerà, con ogni probabilità, un condizionamento negativo precoce delle possibilità di sviluppo personale.

In base all'articolo 2, le scuole possono partecipare alla sperimentazione attraverso gli ambiti già costituiti dagli uffici scolastici regionali, ovvero reti di scuole già costituite o da costituire che presentano un progetto al Ministero dell'istruzione, ai fini della sua valutazione e approvazione da parte della commissione di cui al successivo articolo 7.

L'articolo 3 prevede l'interdisciplinarietà della sperimentazione, nel rispetto dell'autonomia di ogni istituzione scolastica e in relazione ai docenti coinvolti nella sperimentazione. Evidenzia che, anche in questo caso, lasciare autonomia alle istituzioni scolastiche implica una più ampia possibilità di adattamento alle reali attitudini dei singoli discenti o – in senso allargato – delle classi in cui viene attuata la sperimentazione, nonché alla quota di autonomia relativa ai piani di offerta formativa trien-

nali. Si dispone, quindi, che l'innovativa pratica didattica deve essere orientata a far sviluppare negli studenti abilità e competenze quali la flessibilità, la creatività, l'attitudine alla risoluzione di problemi, la capacità di giudizio, la capacità di argomentazione, la capacità di interazione. Sono esclusi incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico e ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

L'articolo 4 stabilisce che la sperimentazione ha inizio nell'a.s. 2021/2022 e ha una durata di tre anni, di cui il primo dedicato alla formazione dei docenti, e il secondo e il terzo dedicati propriamente all'introduzione del nuovo metodo didattico. In relazione al processo effettivo di sperimentazione, rileva due punti specifici: il primo è relativo a chiarire in maniera precisa se la sperimentazione impatterà in maniera trasversale tutte le discipline o soltanto alcune; in secondo luogo, ritiene che nell'implementazione della sperimentazione sia necessario il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici competenti per il coordinamento didattico.

L'articolo 5 destina alla formazione dei docenti sul nuovo metodo didattico – che sarà svolta da enti accreditati per la formazione, scelti dalle stesse istituzioni scolastiche interessate – una quota pari a 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano nazionale di formazione, di cui all'articolo 1, comma 125 della legge n. 107 del 2015, che ha autorizzato per l'attuazione di detto Piano la spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

L'articolo 6 dispone che la medesima commissione incaricata di valutare e approvare il progetto di sperimentazione ha anche il compito di effettuare la valutazione della sperimentazione al termine del secondo e del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché – novità che non compare negli articoli precedenti – al termine del primo anno di un eventuale corso di istruzione terziaria. Poiché le *non cognitive skill* rappresentano capacità che si sviluppano lungo tutto il percorso di crescita, ritiene importante pen-

sare ad un monitoraggio anche nella scuola primaria, non previsto dalle disposizioni nell'articolo.

L'articolo 7 dispone che la commissione incaricata di valutare e approvare il progetto di sperimentazione, nonché di procedere al monitoraggio e alla valutazione della stessa sperimentazione, è costituita da 8 componenti, di cui 4 docenti universitari e 4 dirigenti scolastici in quiescenza, nominati dal Ministro dell'istruzione. Auspica che la composizione della commissione possa essere aperta anche ad altre figure esperte, ma non organiche al mondo accademico e scolastico.

L'articolo 8 stabilisce che il Ministro dell'istruzione può istituire un'unità amministrativa interna al Ministero dell'istruzione con compiti di approfondimento tecnico e di supporto operativo della sperimentazione, che abbia anche la capacità di affrontare in maniera strutturata una programmazione che guardi approfonditamente anche a tutti gli aspetti di natura pedagogica e relazionale, profondamente trascurati in questa fase emergenziale e che abbiamo la possibilità di rendere più rilevanti proprio attraverso il risalto delle *non cognitive skills*.

L'articolo 9 stabilisce che, al fine di incentivare l'introduzione del nuovo metodo didattico in grado di sviluppare negli studenti capacità non cognitive, le istituzioni scolastiche promuovono la collaborazione con le famiglie degli studenti. Invita a non considerare tale articolo come una disposizione residuale, poiché la famiglia è la prima alleata della scuola nel quadro di quella comunità educante di cui tanto si è discusso negli ultimi mesi, in cui si sono cercate soluzioni alternative per un ripensamento della scuola in ottica di prossimità. Dunque non solo uno sviluppo di competenze più allineate con le predisposizioni personali di ogni alunna o alunno, ma anche un pieno coinvolgimento della realtà che li circonda, a partire proprio dal contesto familiare. Ciò si riconnette anche alla definizione dei Patti Educativi territoriali che, ampliando il cerchio tracciato attorno al mondo della scuola, includono anche tutti quegli attori – come le orga-

nizzazioni del terzo settore – che diventano componente fondamentale nell'erogazione di servizi educativi, anche nella sfera delle competenze non cognitive.

L'articolo 10 affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione dei criteri per la partecipazione alla sperimentazione.

Concludendo, sottolinea che, in generale, la proposta di legge concede finalmente risalto a tutte quelle competenze – considerate fino ad ora residuali – ma che invece partecipano in maniera decisa al percorso educativo delle studentesse e degli studenti. Ritiene che sia necessario riorganizzare in maniera più precisa – dettagliando e armonizzando – le componenti del testo, in modo da rendere la proposta uno strumento efficace di valorizzazione delle competenze non cognitive anche alla luce, come esplicitato in premessa, dei violenti cambiamenti che investono tutti e tutte in questa fase caratterizzata dalla pandemia e inevitabilmente dalla necessità di ripensare l'intero sistema, partendo proprio dalla scuola o, meglio, dagli studenti e dalle studentesse.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente disamina che ha dato della proposta di legge in esame, esprime apprezzamento per l'opportunità che essa offre alla Commissione per riflettere e portare avanti un lavoro su un tema importante. Ritiene che la proposta sia una utile base di partenza, anche se il testo dovrà essere meditato e migliorato per tenere conto sia dei cambiamenti intervenuti nella scuola, sia dei possibili effetti futuri della pandemia sul sistema della scuola italiana.

Marco BELLA (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta di legge del suo gruppo sulla stessa materia.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), intervenendo a titolo personale, esprime perplessità in merito alla proposta in esame, che prevede iniziative per stimolare, per di più in via solo sperimentale, una sensibilità

che, a quanto le risulta, è già viva all'interno delle scuole. Ritenendo che l'attenzione alle competenze non cognitive sia ormai ben radicata e consolidata nella scuola italiana e nei corsi di formazione per i docenti, non ravvisa la necessità di intervenire con legge per stimolarne la diffusione. Pur apprezzando pertanto le buone intenzioni dei presentatori della proposta di legge e rispettando il lavoro che è stato fatto ai fini della sua presentazione, ritiene di dover sollevare più di un dubbio sulla necessità del provvedimento in esame. A suo avviso, considerato che non si tratta di introdurre una novità sconosciuta al mondo della scuola, per promuovere la diffusione di un metodo didattico attento alle competenze non cognitive non occorre una legge, potendosi intervenire con provvedimenti ministeriali, né occorre una sperimentazione. Non occorre neanche prevedere con legge che uno specifico finanziamento sia destinato a questo tipo di formazione dei docenti, che può ben essere coltivata nell'ambito della più generale formazione dei docenti. Ribadisce che le sensibilità di cui la proposta di legge si preoccupa sono sviluppate in Italia già da dieci o vent'anni e non necessitano di sperimentazioni, ma semmai di un indirizzamento, che può realizzarsi con atti ministeriali, senza nuove leggi, anche perché sono già troppe le norme di legge che governano la didattica.

Angela COLMELLERE (LEGA) osserva che l'educazione alle competenze non cognitive non è una novità, essendo già prevista sia a livello europeo sia dalla normativa nazionale. Ciò che però deve essere sviluppato, a suo avviso, sono le competenze degli insegnanti, affinché diventino capaci di far emergere nei ragazzi le *skill* di cui si parla. Fa presente che il problema non è creare la sensibilità tra i docenti, ma renderli capaci di educare i giovani alle competenze non cognitive: compito non facile, anche perché l'acquisizione di queste competenze è difficile da verificare e da valutare. Ritiene quindi importante intervenire sulla formazione degli insegnanti.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) ritiene importante ricondurre il dibattito alla cor-

retta prospettiva. Non c'è dubbio che l'utilità delle competenze non cognitive sia riconosciuta da tutti, e da molto tempo: lo stesso relatore ha citato il metodo Montessori. Il problema però è che ad oggi sembra mancare in Italia la formazione degli insegnanti a un metodo didattico pensato per sviluppare queste competenze: il compito è affidato alla buona volontà, all'inventiva e alla sensibilità dei singoli docenti. A suo avviso, potrebbe essere utile per la Commissione svolgere un rapido ciclo di audizioni, teso ad appurare quanto i docenti italiani siano formati per saper educare alle competenze non cognitive: si riferisce sia alla formazione iniziale sia a quella permanente.

Paolo LATTANZIO (MISTO), *relatore*, premesso di comprendere il punto di vista della deputata Di Giorgi, la invita a tenere presente che un intervento normativo consentirebbe di porre le premesse per codificare e porre su basi solide e condivisibili un percorso di metodo che, altrimenti, rischierebbe di restare affidato solo alla buona volontà dei singoli insegnanti. Tutto ciò che non è codificato e strutturato, resta infatti

affidato alle metodologie individuali. La sperimentazione garantirebbe la diffusione di metodi didattici strutturati e condivisibili.

Vittoria CASA, *presidente*, premesso di condividere la finalità della proposta di legge, ritiene che la sua impostazione dovrebbe essere rivista, innanzitutto con un ampliamento del raggio d'azione dell'intervento, che non dovrebbe limitarsi alle scuole secondarie di primo e di secondo grado, ma dovrebbe estendersi anche ai bambini fin dalla scuola dell'infanzia. È dell'avviso, inoltre, che andrebbe previsto un monitoraggio di quanto già viene fatto nel mondo della scuola per lo sviluppo delle competenze non cognitive. Apprezza ad ogni modo l'opportunità che la proposta di legge offre al dibattito per approfondire un tema che certamente necessita di essere ripensato anche alla luce dei cambiamenti imposti dall'emergenza del Covid-19.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo (testo unificato C. 802 Longo e abb.)**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 802 e abbinate, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo », come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione Affari esteri nell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alle attività della Commissione parlamentare istituenda, di cui

all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione Affari esteri se inserire, dopo la lettera g), la seguente lettera aggiuntiva:

« g-bis) presta speciale attenzione, anche formulando specifiche proposte per la valorizzazione della loro attività, agli italiani nati in Italia ed emigrati all'estero come prima generazione, anche solo temporaneamente, per svolgervi attività di docenza universitaria o di ricerca scientifica o attività artistiche o culturali o anche imprenditoriali, nel settore dell'industria culturale e creativa, o comunque di promozione del patrimonio culturale italiano; parimenti formula proposte per sostenere la nuova produzione artistica e culturale italiana nel mondo ».